

**RIFORMA DEL LAVORO FORNERO
LA TABELLA DELLE NOVITA'**

Ammortizzatori sociali	<p>Stanziamenti previsti pari a 1,8 miliardi di euro. La nuova ASPI (dal 2017) potrà essere anche incassata in un'unica soluzione ai fini di avviare un'attività autonoma; sostituirà l'indennità di mobilità e quella di disoccupazione, avrà una durata di 12 mesi (fino a 54 anni) e di 18 mesi (da 55 anni).</p> <p>Per i precari non tutelati c'è la mini ASPI.</p>
Apprendistato	<p>Prevista una nuova ipotesi di staff leasing per incentivare l'apprendistato: la somministrazione di lavoro a tempo in determinato è ammessa in tutti i settori produttivi in caso di utilizzo da parte del somministratore di uno o più lavoratori assunti con contratto di apprendistato.</p> <p>Limite del 50% per aziende con meno di 10 lavoratori.</p> <p>Per i primi 36 mesi dall'entrata in vigore, il limite è ridotto dal 50% al 30%.</p>
Articolo 18	<p>Maggior flessibilità in uscita; il reintegro è stato reintrodotta (non automatico, deciderà il giudice, anche nei casi di licenziamento economico). La procedura di conciliazione non può essere bloccata in caso di malattia del lavoratore ma solo per gravidanza o infortunio.</p>
Co.co.pro.	<p>Salario base calcolato sulla media dei contratti collettivi. Nel contratto si dovranno illustrare le clausole di recesso e il progetto andrà declinato nello specifico.</p> <p>Tra gli elementi essenziali del contratto è inserita l'indicazione del risultato finale da raggiungere.</p>
Conciliazione obbligatoria	<p>Il tentativo di conciliazione dovrà concludersi entro 20 giorni dalla convocazione delle parti.</p>
Dimissioni in bianco	<p>Il periodo entro il quale le dimissioni devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero passa da 1 a 3 anni di vita del bambino.</p> <p>Nuove norme per contrastare il fenomeno.</p>
Indennizzo per licenziamento disciplinare illegittimo	<p>Indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di 12 ed un massimo di 24 mensilità dell'ultima retribuzione (nel precedente testo la "finestra" era 15-27 mensilità).</p>
Partita IVA	<p>Considerate "vere" quelle che superano i 18mila euro l'anno. Presunzione del carattere coordinato continuativo nei casi in cui si verificano almeno 2 delle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • durata superiore a 8 mesi l'anno per due anni consecutivi; • compenso oltre il 80% dei corrispettivi per due anni consecutivi; • postazione di lavoro presso una delle sedi del committente.
Pubblico impiego	<p>Delega per sostituire l'attuale art. 2 (Rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni)</p>
Processo del lavoro	<p>Rito sprint:</p> <ul style="list-style-type: none"> • udienza entro 40 giorni; • ordinanza immediatamente esecutiva;

	<ul style="list-style-type: none"> • giudice unico in caso di opposizione; • deposito della sentenza entro 10 giorni; • reclamo in Corte di Appello entro 30 giorni; • ricorso in Cassazione entro 60 giorni.
Stagionali	Diminuiscono gli intervalli obbligatori tra un contratto e l'altro: da 60 a 20 giorni per i contratti fino a 6 mesi e da 90 a 30 giorni per i contratti di durata maggiore di 6 mesi.
Tempo determinato	<p>Durata massima di 36 mesi con aliquota aggiuntiva pari all'1,4% per finanziare ASPI.</p> <p>In caso di riproposizione al lavoratore devono passare almeno 90 giorni (prima erano 20) oppure 60 (prima erano 10) nel caso di contratti di durata superiore o pari a 6 mesi. Nel computo dei 3 anni oltre i quali non è più possibile assumere con contratto a tempo determinato rientrano d'ora in avanti anche i periodi di attività prestata dal lavoratore attraverso la c.d. somministrazione. Causale non obbligatoria in caso di primo contratto, non prorogabile e di durata massima fino a 12 mesi.</p>
Ticket gratuito	Ripristinato per disoccupati e familiari.
Voucher	<p>I buoni lavoro per la retribuzione del lavoro accessorio occasionale saranno sostituiti da buoni orari, datati e numerati progressivamente. In via transitoria quelli del vecchio tipo richiesti entro il 17 luglio 2012 potranno comunque essere utilizzati sino al 31 maggio 2013.</p> <p>E' previsto un doppio limite massimo, annuale pari a 5mila e a 2mila euro rispettivamente validi nei confronti di tutti i committenti e dei committenti imprenditori commerciali o professionisti.</p>